

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 19695 Anno 2019**

**Presidente: SABEONE GERARDO**

**Relatore: BELMONTE MARIA TERESA**

**Data Udienza: 05/03/2019**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

BIGONI FABIO MARIA nato a VENEZIA il 16/05/1959

avverso la sentenza del 10/07/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA  
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto

udito il difensore

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia riformava solo per il trattamento sanzionatorio la decisione del tribunale di quella città che aveva ritenuto Fabio Maria Bigoni responsabile del reato di cui all'art. 495 cod.pen. per avere falsamente attestato, nello sporgere denuncia querela presso la stazione C.C. di Venezia S. Marco, di essere colonnello presso lo Stato Maggiore dell'Esercito - Servizio Collegamento NATO presso il Ministero della Difesa.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento con un solo motivo con il quale deduce violazione di legge con riferimento all'art. 495 cod.pen. lamentando che l'imputato aveva fornito correttamente le proprie generalità e l'indirizzo dell'abitazione, non rilevando la dichiarazione incriminata ai fini dell'integrazione della fattispecie.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di falsità personali, la nozione di "altre qualità della propria e dell'altrui persona, a cui si riferisce la norma di cui all'art. 495 cod.pen. , comprende le indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, e servono a individuare il soggetto e a consentire la sua identificazione ( Sez. 5 n. 9195 del 19/01/2016, Rv. 266344; Sez. 4 n. 30192 del 18/12/2012, dep. 2013, Rv. 257737; Sez. 5, 25/09/1989, n. 12887, Sacconi). )

3. Nel caso di specie, l'imputato, come emerge dalla sentenza impugnata, nello sporgere una denuncia in sede di denuncia, forniva una falsa informazione in ordine a un elemento rilevante della personalità riferendo di ricoprire una pubblica funzione contrariamente al vero. Non v'è dubbio che il titolo di alto ufficiale dell'Esercito rientri nel novero delle informazioni attinenti allo stato e alle qualità personali dell'indagato, in quanto concorre a qualificare e a distinguere un individuo nella sua personalità professionale e rispetto al contesto sociale, più in generale. E tanto in conformità a quanto è stato già chiarito da questo Consesso nomofilattico, secondo cui, nella nozione di qualità personali, a cui fa riferimento l'art. 495 primo comma cod.pen., rientrano gli attributi e i modi di essere che servono a integrare l'individualità di un soggetto, e cioè sia le qualità primarie, quali quelle concernenti l'identità e lo stato civile delle persone, sia le altre qualità che pure contribuiscono a identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili.( Sez. 5 n. 4426 del 24/02/1998, Rv. 211049). Tra

le indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, individuandola nella comunità sociale, non può non venire in rilievo la professione, sicchè correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che, l'attribuirsi la qualifica di Ufficiale dell'esercito, in quanto descrittiva di una qualità personale dell'agente, integri il reato di cui all'art. 495 cod.pen .

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso ( sez. 2 n. 35443 del 06/07/2007 Rv 237957), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 2000,00.

5. Il collegio rileva, altresì, che, nella sentenza impugnata, risulta indicata, nel dispositivo, la pena di otto anni di reclusione, indicazione che è, all'evidenza, frutto di un errore materiale, alla luce dei limiti edittali del reato contestato e per cui vi è stata condanna, e di quanto indicato nella motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, contenuto, infatti, in mesi otto di reclusione.


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ~~la~~ ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata nel senso che la pena detentiva è otto mesi di reclusione, non otto anni di reclusione.

Così deciso in Roma, 5 marzo 2019


Il Consigliere estensore

Maria Teresa Belmonte



Il Presidente

Gerardo Sabeone



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**V SEZIONE PENALE**